

TAR Roma 21/10/1997 n. 1614

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

Nella gara d'appalto di lavori, suddiviso in più lotti, anche se apparentemente divergente dal contenuto letterale della clausola del bando, l'assunto del presidente della Commissione aggiudicataria che abbia ritenuto conforme alla finalità della gara la cauzione pari ai due lotti di maggior valore è conforme ai fini assegnati dalla legge al deposito cauzionale di garantire gli eventuali inadempimenti dell'aggiudicatario della pubblica gara in relazione alla qualità e all'importanza del contratto, posto che, nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'aggiudicatario, la somma che l'Amministrazione deve incamerare per l'eventuale inadempimento non potrebbe mai superare l'importo pari ai due lotti di maggior valore. Anche in presenza di partecipanti la cui cauzione abbia coperto tutti i lotti posti in gara, l'ammissione dei partecipanti con una cauzione pari ai due lotti di maggior valore non viola la par condicio, la cui esigenza di assicurare l'analogia di presupposti per tutti i partecipanti non può trasformarsi in condizioni vessatorie o comunque dirette a scoraggiare la partecipazione alla gara